DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLO STATO

Art. 4

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 MAGGIO 1932, N. 625, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1890

I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato, con buon esito, la speciale sezione della stessa Scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale, in Vallombrosa.

I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la Scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneita'.

Versione in vigore dal 18 giugno 1932, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato
Estremi	Legge 13 dicembre 1928, n. 3141
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-amministrazione-forestale-sull-ordinamento-della/art-4-comma-abrogato-dal-regio-d-l-24-maggio-1932-n-625-convertito-senza/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it